



Civile Ord. Sez. 6 Num. 923 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CARACCILO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 20/01/2016

ORDINANZA

sul ricorso 18812-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

RIPPA EMILIA, elettivamente domiciliata presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall'Avvocato PAOLO POLLICE, giusta procura speciale in calce al
controricorso ;

- *controricorrente* -

8405
15

avverso la sentenza n. 5/46/2013 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/10/2012,
depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

udito l'Avvocato PAOLO POLLICE, difensore del controricorrente,
che chiede di aderire alla relazione.





La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Napoli ha respinto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.598/31/2011 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente Rippa Emilia- ed ha così annullato l'avviso di accertamento con cui era stato imputato alla Rippa la quota del reddito accertato in capo a tale "Novatecno Sud srl" (società di cui la Rippa era stata socia al 50% del capitale) in ragione della presunzione di avvenuta distribuzione ai soci del maggior guadagno, presunzione derivante dall'essere la compagine societaria caratterizzata da una ristretta base sociale.

La predetta CTR -dopo avere dato atto che l'Ufficio aveva gravato la sentenza impugnata sostenendo che la produzione da parte della contribuente dei propri estratti conto bancari non poteva vincere la presunzione a favore dell'Erario ma soltanto dimostrare che "i flussi finanziari non sono transitati per quei conti"- ha motivato la decisione nel senso che, sebbene l'accertamento in capo alla società "produca effetti riflessi anche nei confronti dei soci", necessitava purtuttavia una "completa e corretta acquisizione di elementi di prova dai quali sia agevole ricavare che l'utile extra-bilancio sia stato di fatto distribuito ai soci", escludendosi i "semplici automatismi accertativi". Nel mentre l'Agenzia appellante non aveva documentato che la Rippa avesse di fatto incassato la quota dei maggiori ricavi corrispondente alla sua quota sociale, la contribuente aveva -per contro- prodotto in atti prove sufficienti a dimostrare di non avere giammai ricevuto gli utili extra-contabili, e cioè: movimenti bancari personali e del coniuge a partire dal 2005; estratti conto bancari donde risultava l'assenza di qualsiasi movimentazione

finanziaria di importi consistenti; relazione di notaio attestante che il patrimonio della ricorrente non aveva subito in quegli anni alcun incremento; denuncia-querela nei confronti dell'amministratore unico della società.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

L'intimata non si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Con il motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell'art. 39 co.1 del DPR n.600/1973, nonché degli art.2697, 2727, 2729 cod civ) la parte ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto imputabili al socio gli utili extra-contabili societari “solo in quanto vi sia prova dell'effettiva distribuzione” e senza dare rilievo alla presunzione legale di avvenuta distribuzione fondata sull'esistenza di una ristretta base, per quanto il presupposto di fatto di detta presunzione fosse stato riconosciuto dalla contribuente “nei vari scritti difensivi” e per quanto detto presupposto fosse emergente dalla motivazione dell'accertamento impugnato che è stato depositato in uno con il ricorso per cassazione.

La censura appare infondata e da respingersi.

Da un canto, invero, il presupposto di fatto invocato dalla parte ricorrente (la ristretta base sociale) può risultare pacifico in questa sede non per le ragioni invocate dalla parte ricorrente (che non ha dettagliato da quali scritti difensivi ne risulti l'ammissione confessoria e neppure ha dettagliato se e quando sia stato prodotto nei gradi di merito l'avviso di accertamento che è stato offerto in produzione in uno con il ricorso per cassazione) bensì dalla stessa sentenza impugnata, nella quale si riferisce alla Rippla –senza che quest'ultima lo contesti in questa sede- il 50% del capitale sociale, ciò che è già elemento indiscutibile dell'esistenza del presupposto di cui si è detto.

D'altro canto, però, non è conforme alle risultanze di causa ciò che la parte ricorrente ha invocato a riguardo di detto presupposto di fatto e cioè che il giudicante abbia commesso violazione di diritto non tenendone conto, perché invece il giudicante ne

ha dichiaratamente tenuto conto nella propria decisione, da un canto riferendo gli assunti censori di parte appellante secondo i quali la prova offerta dalla parte contribuente non avrebbe avuto effetto dirimente, a fronte della presunzione favorevole all'ufficio; d'altro canto dando atto che l'accertamento del reddito di impresa in capo alla società "produce effetti riflessi anche nei confronti dei soci", rilievo che –alla luce del thema decidendum in appello- non può che indurre la certezza che il giudicante intendesse riferirsi proprio all'efficacia di detto accertamento in termini di presunzione di avvenuta distribuzione.

Ciò posto, il giudicante ha fatto certamente uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di libero convincimento allorchè ha raffrontato il difetto, a carico dell'Ufficio appellante, di elementi positivi di dimostrazione dell'avvenuta distribuzione (ulteriori, ovviamente, rispetto alla presunzione) con l'avvenuta integrazione di fonti di prova "sufficientemente valide" da parte della contribuente, e cioè quelle che sono state dettagliate nelle premesse della presente relazione.

In questo quadro ricostruttivo della ratio decidendi adottata dal giudice del merito, appare distonica la censura formulata dalla parte ricorrente secondo l'archetipo della violazione di legge, perchè essa –sotto le spoglie della erronea applicazione nelle norme citate in rubrica- chiede alla Corte di accertare che la prova, alla luce della quale il giudicante si è orientato ai fini di ritenere integrato l'onere probatorio gravante sulla parte contribuente per effetto dell'inversione determinata dalla presunzione legale, "non è stata affatto fornita" ovvero che le fonti di prova offerte dalla parte contribuente "non costituiscono la prova che i maggiori utili accertati sono stati accantonati o non reinvestiti".

Con queste concrete richieste, invero, la parte ricorrente sollecita la Corte ad una invasione del campo riservato al giudice del merito e che –sotto la vigente formula del comma 1 n.5 dell'art.360 cpc- può essere riesaminato e sottoposto a controllo soltanto ove si assume l'esistenza di un omesso esame di un punto dirimente, ciò che nella specie di causa neppure è stato prospettato.



Non resta che concludere che la invocata violazione di legge non appare sussistere e che la sentenza impugnata non merita cassazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 30 maggio 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (in aggiunta ai quali va qui osservato che l'affermazione di principio contenuta nella decisione impugnata a riguardo dell'inappropriatezza di "semplici automatismi retributivi" non può considerarsi se non un obiter dictum, a fronte del quale prevalgono gli analitici rilievi delle contrarie prove sulle quali il giudicante ha fondato il proprio convincimento), e pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015

Il Presidente

